

Assicurazione Responsabilità Civile per Commercialisti, Consulenti del lavoro e Tributaristi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "Polizza RC Commercialisti, Consulenti del lavoro, Tributaristi 10/2022"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni cagionati dall'Assicurato a terzi in conseguenza di atti illeciti durante l'esercizio della professione di Commercialista, Consulente del Lavoro, Tributarista, Esperto Contabile o EDP



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'Assicurazione della responsabilità civile professionale copre tutte le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi (ivi inclusi i terzi) a titolo di risarcimento Danni per responsabilità civile professionale a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e notificata agli Assicuratori nel Periodo di Polizza, relativa ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività. La garanzia opera secondo la formula *Claims Made*.
- ✓ Sono ricomprese nell'assicurazione anche le richieste di risarcimento collegate, ossia derivanti da un medesimo atto illecito o da una serie di atti illeciti causati o attribuibili al medesimo evento.
- ✓ La garanzia prevede anche la copertura per Assistenza Fiscale- Visto Leggero Garanzia A- Senza 730 - per Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e Società di EDP.
- ✓ La garanzia prevede anche la copertura Garanzia B- Con 730 - Estensione per Assistenza Fiscale – Visto Leggero conformemente a quanto indicato dall'IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015. La garanzia copre anche le spese di difesa ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, purché autorizzate dalla Compagnia.
- ✓ La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo minimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
- ✓ Qualora l'Assicurato sia un'associazione professionale o una società, la garanzia si intende si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set Informativo e al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

- * Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- * Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- * Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: (i) attività professionale diversa; (ii) beni materiali ed animali; (iii) contratti assicurativi; (iv) lesioni personali, infermità, malattie, morte; (v) responsabilità contrattuale; (vi) sanzioni, ammende, penali, danni punitivi; (vii) diritti di proprietà intellettuale; (viii) atti dolosi, intenzionali; (ix) richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti; (x) data di retroattività; (xi) consulenza in materia finanziaria; (xii) attività di terzi; (xiii) perdita di dati ed accesso non autorizzato; (xiv) mancata iscrizione ad albi (ad eccezione delle sole società EDP);(xv) cyber liability.
- * Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed amministrativi sono esclusi dalla copertura di cui alla Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a:

- ! penali contrattuali e sanzioni;
- ! richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti di cui l'Assicurato era già a conoscenza;
- ! mancata iscrizione in albi.

Non sono considerati terzi: a) le persone qualificate come Assicurati ai sensi di Polizza; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);d) i Dipendenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale nei territori dell'Area Economica Europea



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza. Il Contraente e/o l'assicurato nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente alla Compagnia o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante comunicazione scritta.

Deve inoltre comunicare immediatamente alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio, restando inteso che se l'Assicurato è già coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente Polizza opererà a secondo rischio rispetto all'altra polizza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto dal Contraente con periodicità annuale.

L'eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente.

La prima rata di premio deve essere corrisposta entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del Periodo di Polizza.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:

ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il periodo ivi indicato. Ha durata annuale e non è previsto un tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo, il Contraente non è tenuto ad esercitare il diritto di disdetta in corso di validità di polizza.

Assicurazione Responsabilità Civile per Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Tributaristi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza RC Commercialisti, Consulenti del lavoro, Tributaristi 10/2022
Data di aggiornamento: Maggio 2026. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QBE Europe Rappresentanza Generale per l'Italia SA/NV Via Melchiorre Gioia 8, 20124 – Milan (Italy), telefono +39.0236263500, email qbemilan@it.qbe.com, sito internet <https://qbeitalia.com/>, PEC ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è una compagnia assicurativa belga autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con il numero 3093 ed è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147 ed è soggetto alla vigilanza IVASS.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio azionario di QBE Europe SA/NV è di €1.352milioni e il risultato economico di periodo è pari a €84 milioni (Profit). Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 151,2%. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di QBE Europe SA/NV è disponibile su <https://qbeurope.com/document-library/>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali concordati con il contraente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

- **Attività di Sindaco in Società di capitali, Revisore in Enti Pubblici e di Revisore legale dei Conti; Componente del Consiglio di Amministrazione; membro del Comitato di controllo sulla gestione; membro del Consiglio di sorveglianza; membro del Consiglio di gestione; membro dell'Organismo di Vigilanza:** la Polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Sindaco, effettivo o supplente di società di capitali non quotate in borsa (comprese le società di capitali controllate da società quotate in borsa); Revisore dei conti in Enti pubblici; Revisore legale dei conti in società di capitali, escluse quelle soggette alla disciplina del D.Lgs 39/2010 e successive modifiche; Componente del Consiglio di Amministrazione; membro del Comitato di controllo sulla gestione; membro del Consiglio di sorveglianza; membro del Consiglio di gestione; membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001.
- **Insolvenze, Liquidazioni e Curatele:** la Polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e Attività di C.T.U. – Consulente tecnico di ufficio, Gestore della crisi Legge 03/2012 sul sovraindebitamento.
- **"EDP" Elaborazione elettronica di dati – società di servizi:** La Polizza viene estesa alla responsabilità civile della società di servizi indicata nella Scheda (Società) derivante dalla attività di fornitura di servizi di elaborazione elettronica svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge. L'attività deve essere svolta con non più di 15 Dipendenti
- **Certificazione tributaria ("Visto pesante"):** la garanzia viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini D. Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- **Osservatori concordati fallimentari:** è coperta l'attività del professionista adibito alla determinazione del valore di mercato dei beni o diritti

al fine di valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria.

- **Professionista attestatore - Attestatore nella composizione negoziale della crisi:** la Polizza si estende all'attività svolta dal professionista attestatore nelle composizioni negoziali delle crisi.
- **Legge Antiriciclaggio:** copertura estesa alla responsabilità legale dell'Assicurato che derivi da quanto previsto dalle direttive del Dlgs. 90/2017.
- **Delegato alle esecuzioni immobiliari:** La copertura è estesa all'attività professionale prestata dal delegato alle esecuzioni professionali.
- **Vincolo di Solidarietà** (rispetto alla garanzia Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore ed Membro Organismo di Vigilanza): in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponde di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
- **Assistenza fiscale – visto leggero garanzia a) – senza 730 estensione per attività di visto di conformità per dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e società di EDP:** copertura estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute all'assicurato durante il Periodo di Assicurazione od entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso per fatti a lui imputabili e denunciati nei termini previsti dal contratto assicurativo in vigore relativi a:
 - a) apposizione del visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui;
 - b) apposizione del visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute.
 L'estensione di garanzia si intende operante sempre a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra polizza assicurativa dovesse esistere ed offrire copertura in relazione al medesimo sinistro o Richiesta di Risarcimento.
- **Assistenza fiscale – visto leggero garanzia b) – con 730 estensione per assistenza fiscale – visto leggero:** copertura estesa alle perdite cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità ("Visto Leggero") di cui all'art. 2 del DM 164/99 e successive modifiche.
 Ai sensi del d.lgs. 175 del 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) a far data dal 13.12.2014 l'Assicurazione garantisce il risarcimento completo degli eventuali Danni arrecati al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/1997, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.



Che cosa NON è assicurato?

Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organi di controllo o sorveglianza:

- Esclusa la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni etc.);
- Esclusi gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento e prestiti, etc.) in società sportive.
- Esclusi gli incarichi per società in procedura concorsuale o con patrimonio netto negativo.

Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dello Studio: escluse le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga; danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sui quali o nelle quali si eseguano dei lavori; danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; danni a conduttore ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; detenzioni e/o impiego di esplosivi; proprietà di fabbricati e le loro strutture fisse; circolazione di qualunque veicolo.

GDPR - Regolamento Europeo 2016/679: La garanzia è da intendersi esclusa in caso di Atto Illecito continuato.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)	LIMITI DI INDENNIZZO
ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO GARANZIA A) e GARANZIA B	-	Euro 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dello Studio	Euro 500 per ogni Richiesta di Risarcimento	Euro 200.000 per ogni richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Euro 500 per ogni Richiesta di Risarcimento	Euro 200.000 per ogni richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo.
Attività di mediazione	Euro 1.000	Euro 250.000
C.T.U.	Euro 1.500	Euro 250.000
Errato trattamento dei dati personali e Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)	-	50% del massimale previsto in Polizza
"EDP" Elaborazione elettronica di dati – società di servizi	Euro 1.000	-
Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organi di controllo o sorveglianza	Euro 10.000	50% del massimale previsto in Polizza
Osservatori concordati fallimentari	Euro 1.000	Euro 250.000
Professionista attestatore - Attestatore nella composizione negoziale della crisi	Euro 1.000	Euro 250.000
Delegato alle esecuzioni immobiliari	Euro 1.000	Euro 250.000



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro che esercitano l'attività di Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Tributaristi ed intendono coprirsi da eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21, 07 % calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Qualsiasi reclamo deve essere indirizzato a: QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Reclami Indirizzo: via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124, Milano E-mail: reclami@it.qbe.com PEC: ufficio.commerciale@cert.it.qbe QBE deve rispondere entro 45 giorni</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ai reclami, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Rome, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Società (Belgio), Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità previste dalla stessa sul sito internet: https://www.fsmf.be/en/how-make-complaint.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</p>

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (D.lgs. 04/03/2010 n° 28).</p> <p>La mediazione costituisce una condizione di procedibilità essenziale per agire innanzi un giudice civile laddove la controversia sia relativa a contratti di assicurazione (ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione Assistita	<p>Attraverso la richiesta del proprio avvocato alla compagnia di assicurazione.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità essenziale per agire innanzi un giudice civile laddove la controversia abbia ad oggetto il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti o il pagamento, a qualsiasi titolo, di importi non superiori a euro 50.000 (salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di controversie relative a materie già oggetto di mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente all'istituzione estera competente - reperibile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Non è prevista alcuna detrazione fiscale per il premio versato.</p> <p>Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del contribuente che stipula la polizza assicurativa. Si invita l'assicurato a verificare, caso per caso, la deducibilità dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di concorrenza alla formazione del reddito imponibile.</p>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://qbeitalia.com/.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Melchiorre Gioia 8 20124 Milano Italy
Telefono + 39 02 3626 3500 • qbemilan@it.qbe.com • ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com
www.QBEItalia.com



QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per Commercialisti, Consulenti del lavoro e Tributaristi

“Polizza RC Commercialisti, Consulenti del lavoro, Tributaristi 02/2026”

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia 8 – 20124 Milano. R.E.A. MI-2538674. Codice fiscale/P.IVA 10532190963. Autorizzazione IVASS n. I.00147. QBE Europe SA/NV è autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con licenza numero 3093. Sede legale Place du Champ de Mars 5, 1050, Bruxelles, Belgio. N. di registrazione 0690537456

1. Documenti che formano il contratto di assicurazione

(Le parole utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato di cui alla Sezione 5)

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:


- i. la **Scheda**
- ii. le condizioni generali di assicurazione
- iii. le appendici indicate in calce alla **Polizza**

La Polizza è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di QBE Europe SA/NV.

Sede Legale QBE:
Place du Champ de Mars 5, BE
1050, Bruxelles, Belgio

Sede secondaria in Italia
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano

QBE Europe SA/NV



Contraente/Assicurato

_____ 

2. Condizioni generali di assicurazione

2.1 CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO

L'**Assicurato** è tenuto a fornire all'**Assicuratore** tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della **Polizza**. Tutte le informazioni fornite dall'**Assicurato** nella **Proposta** o in altro modo costituiscono parte integrante della **Polizza** e l'**Assicurato** dichiara di averle raccolte e fornite usando la massima diligenza.

2.2 EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della **Polizza** e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.

2.3 LEGGE APPLICABILE

La **Polizza** è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana.

2.4 DIVIETO DI CESSIONE

La cessione totale o parziale da parte dell'**Assicurato** dei diritti derivanti dalla **Polizza** potrà essere effettuata solo con il consenso scritto dell'**Assicuratore**.

2.5 DOCUMENTI DI POLIZZA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 c.c. l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** potranno conservare la **Polizza** e qualsiasi documento ad essa relativo esclusivamente in forma elettronica e distruggere gli originali. Resta inteso tra le parti che i documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali.

2.6 MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo indicato nella **Scheda** come **Massimale** rappresenta l'importo massimo che l'**Assicuratore** può essere tenuto a versare all'**Assicurato** in base alla presente **Polizza** in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza**, indipendentemente da quale sia il numero di:

- a) **Richieste di Risarcimento** o
- b) **Assicurati** o
- c) **Atti Illeciti**

Qualsiasi sotto limite di indennizzo eventualmente indicato nella **Scheda** costituirà parte del **Massimale** e non sarà in aggiunta ad esso.

2.7 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione fatta da o al **Contraente** costituirà comunicazione da o a tutti gli **Assicurati**.

2.8**ALTRE ASSICURAZIONI**

Qualora l'Assicurato sia coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla Polizza (e sempreché essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio) la Polizza opererà a secondo rischio rispetto a detta altra polizza, con esclusione della coassicurazione di cui all'art. 1910 c.c.

QUALORA IL RISCHIO DI CUI ALLA PREDETTA ALTRA POLIZZA SIA STATO SOTTOSCRITTO DALL'ASSICURATORE O DA ALTRA SOCIETÀ FACENTE PARTE DEL GRUPPO QBE:

(I) I MASSIMALI PREVISTI DA CIASCUNA DI TALI COPERTURE NON SI CUMULERANNO;

(II) LA MASSIMA SOMMA INDENNIZZABILE ALL'ASSICURATO IN BASE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI SOPRA NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE LA SOMMA CORRISPONDENTE AL MASSIMALE PIÙ ELEVATO DA QUESTE PREVISTO, FERMO RESTANDO CHE IN NESSUN CASO IL MASSIMALE DI CUI ALLA POLIZZA

VERRÀ O POTRÀ INTENDERSI INCREMENTATO PER EFFETTO DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

2.9**PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO PREMIO**

Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del **Premio**, la **Polizza** ha effetto dalla data indicata nella **Scheda** e per il periodo ivi indicato.

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

I mezzi di pagamento del **Premio** consentiti dall' **Assicuratore** sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'**Assicuratore** oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

L'Assicurazione non prevede il tacito rinnovo.

Resta convenuto che se in mancanza del pagamento del Premio la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del premio annuale.

Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura.

Le garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del Contraente

2.10 DIRITTI DI SURROGAZIONE

Ai sensi dell'art. 1916 c.c., a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo in base alla **Polizza**, l'**Assicuratore** si intenderà surrogato, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' **Assicurato** verso i terzi responsabili e gli **Assicurati** dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire all'Assicuratore il potere di promuovere giudizi in loro nome. L'**Assicuratore** si surrogherà nei diritti dell'**Assicurato** verso i **Dipendenti** nei casi in cui questi ultimi abbiano commesso atti/omissioni dolosi, intenzionali fraudolenti

2.11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche e/o integrazioni della Polizza potranno essere effettuate solo a mezzo di documenti sottoscritti da tutte le parti contraenti la Polizza.

2.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione di cui alla Polizza

2.13 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 c.c. e l'**Assicuratore** rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.

2.14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico del **Contraente**.

2.15 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Richiesta di Risarcimento** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo l'**Assicuratore** può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

2.16 SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in **Polizza** e cesserà alla sua



naturale scadenza senza necessità di disdetta. **È escluso il tacito rinnovo.**

2.17**SANZIONI**

La copertura assicurativa non opera e l'**Assicuratore** non indennizzerà alcuna **Richiesta** o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla **Polizza** nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre l'**Assicuratore** medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi Paese.

2.18**CLAUSOLA BROKER - COMUNICAZIONI**

Con la conclusione del presente contratto l'Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.

Gli Assicuratori hanno conferito al Broker/Intermediario indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E' convenuto pertanto che:

- a. Ogni comunicazione fatta dalla QBE Europe SA/NV al Broker/Intermediario sarà considerata come fatta all'Assicurato;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker/Intermediario alla QBE Europe SA/NV sarà considerata come fatta dall'Assicurato;

Quanto sopra si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker/intermediario.

QUANTO SOPRA AD ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI COMUNICAZIONI DI RECESSO/DISDETTA CHE DOVRANNO ESSERE INViate DALLE PARTI PER MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

I reclami possono essere presentati all'**Assicuratore**, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di origine Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le seguenti modalità:

1. All'Assicuratore:

i reclami possono essere inoltrati in merito alla gestione del rapporto contrattuale, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità, l'entità della prestazione, la quantificazione e l'esborso delle somme dovute all'**Assicurato** o la gestione dei sinistri. I reclami possono essere presentati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milan, Italy, all'attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: reclami@it.qbe.com o PEC: ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

L'**Assicuratore**, una volta ricevuto il reclamo, ne darà riscontro entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e indirizzo del reclamante, nome dell'**Assicuratore**, dell'intermediario o delle persone di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo del reclamo e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le sue circostanze.

2. All'IVASS:

i reclami possono essere inoltrati:

(i) per accertare il rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi e del Codice del Consumo (relativo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), da parte dell'**Assicuratore**, dei suoi intermediari incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non sia soddisfatto dell'esito del reclamo trasmesso all'**Assicuratore** o in caso di mancata risposta da parte dell'**Assicuratore** entro il termine di quarantacinque (45) giorni.

I reclami devono essere presentati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Rome, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, accompagnando il reclamo con la relativa documentazione a supporto.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e la gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento IVASS n. 24/2008 e successive modifiche, disponibile all'indirizzo: www.ivass.it.

3. All'autorità di vigilanza dello stato di residenza dell'Assicuratore:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di Vigilanza dello Stato di appartenenza dell'**Assicuratore** (Belgio) secondo le modalità

previste da tale autorità: Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità indicate dalla stessa sul proprio sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere (per cui si intendono le controversie tra un assicurato di uno Stato membro e un'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro), è possibile, in alternativa alla presentazione di un reclamo all'Ivass, richiedere direttamente al sistema estero di riferimento, identificabile all'indirizzo www.ec.europa.eu/fin-net-and, l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione della responsabilità, si precisa che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla possibilità di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

A partire dal 15 gennaio 2026, i clienti possono presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

2.20

LIQUIDAZIONE SINISTRI

La Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'**Assicurato/Contraente**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.

3. Esclusioni e limiti

Sono escluse e quindi non sono oggetto della copertura prevista dalla **Polizza Richieste di Risarcimento** relative a:

3.1	Attività professionale diversa
	Attività diverse da quella professionale indicata nella Scheda ;
3.2	Beni materiali ed animali
	Perdita o danneggiamento di beni materiali od animali;
3.3	Contratti assicurativi
	Omissione nella stipulazione o nella modificazione di contratti di assicurazione o ritardo nel pagamento dei relativi premi;
3.4	Lesioni personali, infermità, malattia, morte
	Lesioni personali, infermità, malattia o morte;
3.5	Responsabilità contrattuale
	Obbligazioni contrattuali assunte dall' Assicurato in forza di accordi di garanzia o di altra analoga natura, salvo il caso in cui tale obbligazione gravi in capo all' Assicurato anche in assenza di tali accordi;
3.6	Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi
	Sanzioni, ammende, penali o danni punitivi a carico dell'Assicurato;
3.7	Diritti di proprietà intellettuale
	Relative alla violazione o uso non autorizzato di diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi brevetti.
3.8	Atti dolosi, intenzionali
	Atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta;
3.9	Richieste di Risarcimento e/o Circostanze precedenti

a. fatti o **Circostanze** di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (sia essa stipulata con l'**Assicuratore medesimo**, sia essa stipulata con altri Assicuratori);

b. fatti o **Circostanze** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza prima del Periodo di Polizza;

c. fatti o **Circostanze** segnalati nel Questionario Proposta sottoposto all'**Assicurato** in relazione alla **Polizza**;

oltre alle **Richieste di Risarcimento**:

a. avanzate e/o minacciate nei confronti dell'**Assicurato** prima del **Periodo di Polizza**;

b. notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze non dichiarate;

3.10

Data di Retroattività

Atti Illeciti commessi prima della **Data di Retroattività** indicata nella **Scheda**;

3.11

Consulenza in materia finanziaria

Attività di consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti di qualsivoglia natura

3.12

Attività di terzi

Sospensione e/o interruzione di attività di terzi;

3.13

Perdita di dati ed accesso non autorizzato

Perdita o alterazione di dati a causa di malfunzionamenti dei sistemi informatici e/o accesso non autorizzato agli stessi;

3.14

Mancata iscrizione in albi

Atti Illeciti commessi quando l'**Assicurato** non era iscritto al relativo albo e/o registro e/o elenco o era sospeso dall'esercizio dell'attività per qualunque causa.

Sono comunque escluse e quindi non sono oggetto della copertura prevista dalla **Polizza** le **Richieste di Risarcimento** relative alla responsabilità civile dell'**Assicurato**



derivante dallo svolgimento di una o più delle attività qualora non espressamente richiamate nella Scheda di polizza.

Per gli Atti Illeciti per mancata iscrizione all'Albo sono escluse le figure delle Società EDP in quanto esonerate da tale iscrizione.

3.15**Attività presso CAAF**

L'Assicurazione non opera per l'assistenza in materia tributaria presso Centri di Assistenza Fiscale istituiti ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.16**Fusioni ed Acquisizioni**

L'Assicurazione non opera per la responsabilità civile dell'**Assicurato** ai sensi di Legge quale consulente per qualsiasi attività connessa e/o derivante da attività di Fusioni ed Acquisizioni svolta per Istituzioni Finanziarie, Compagnie di Assicurazioni e Società quotate.

4. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento - Gestione delle Richieste di Risarcimento

Il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni che seguono costituisce condizione essenziale per l'operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza relativamente a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**.

4.1 QUANDO NOTIFICARE

L'**Assicurato** dovrà dare notizia per iscritto all'**Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento non appena possibile**.

L'**Assicurato** potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il **Periodo di Polizza**, dare notizia per iscritto all'**Assicuratore** di qualsiasi **Circostanza** da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una **Richiesta di Risarcimento**.

4.2 A CHI NOTIFICARE

La comunicazione della **Richiesta di Risarcimento** deve essere trasmessa a:

QBE CLAIMS Department
QBE Europe SA/NV
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano (Italia)
QBE.GestioneSinistri@it.qbe.com

4.3 CHE COSA NOTIFICARE

La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art. 4.1 che precede dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una **Circostanza** da cui possa scaturire una **Richiesta di Risarcimento**, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte. Qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalle **Circostanze** notificate durante il **periodo di validità della copertura** si considererà come effettuata durante il **Periodo di Polizza**.

4.4 DIVIETO DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' E TRANSAZIONI

L'**Assicurato** non dovrà ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** senza il consenso scritto dell'**Assicuratore**, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

4.5 COSTI DI DIFESA

L'**Assicuratore** avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente a una **Richiesta di Risarcimento**, finché ne avrà interesse.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese ragionevolmente sostenute dall'**Assicurato**, incluse quelle per legali e tecnici, – previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore** - per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Massimale**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assicuratore** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'articolo 1917 c.c.

Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed amministrativi sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla **Polizza**.

4.6 INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

L'**Assicurato** dovrà fornire all'**Assicuratore** tutte le informazioni rilevanti in merito alla **Richiesta di Risarcimento** e fornire l'assistenza per permettere all'**Assicuratore** di indagare o difendere qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** e/o per permettere all'**Assicuratore** di determinare la propria responsabilità in base alla **Polizza**.

4.7 ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora una **Richiesta di Risarcimento** sia solo in parte coperta dalla **Polizza** o sia avanzata non solo nei confronti di un **Assicurato** ma anche di altri soggetti non assicurati, l'**Assicuratore** sarà obbligato e verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte di **Richiesta di Risarcimento** coperta dalla **Polizza** e, in ogni caso, limitatamente alla quota di responsabilità dell'**Assicurato**.

4.8 ULTERIORI OBBLIGHI DELL' ASSICURATO

In relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** l'**Assicurato** dovrà:

- a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;
- b) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi;
- c) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo.

5. Definizioni e Glossario

Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella **Polizza**, con lettera maiuscola o non.

Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il maschile include il femminile. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della **Polizza**.

5.1 ASSICURATO

Il soggetto nei cui interesse è contratta la **Polizza**.

5.2 ASSICURATORE

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia.

5.3 ATTO ILLECITO

Qualsiasi errore, omissione, violazione di obblighi di natura colposa nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda**.

5.4 CONTRATTO "CLAIMS MADE"

Il contratto di assicurazione in forza del quale **QBE** si obbliga a mantenere indenne il **Contraente/Assicurato** rispetto alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta al **Contraente/Assicurato** durante il **Periodo di polizza**, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il **Periodo di polizza** ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della **Data di retroattività** eventualmente indicata nella **Scheda**;

5.5 CIRCOSTANZA/E

Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione che possa dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** ai sensi della **Polizza**.

5.6 CONTRAENTE

Il soggetto contraente della **Polizza**

5.7 DANNI

Il pregiudizio patrimoniale subito da terzi in conseguenza di un **Atto Illecito** dell'**Assicurato** o dei suoi **Dipendenti** nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda**, accertato con sentenza nonché le somme dovute dall'**Assicurato** per il predetto titolo in virtù di transazioni autorizzate dall'**Assicuratore**.

5.8 DATA DI RETROATTIVA'

La data eventualmente indicata nella **Scheda** antecedente il **Periodo di Polizza**.

5.9 DOCUMENTI E VALORI

Atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e documenti di qualsiasi natura, sia scritti che stampati o riprodotti con qualsivoglia metodo, ivi inclusi registrazioni informatiche e dati elettronici.

La definizione ricomprende altresì i valori ricevuti dal cliente per i quali sussiste l'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137.

5.10 DIPENDENTI

Qualsiasi persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante, ausiliario dell'**Assicurato** nell'esercizio dell'attività indicata nella **Scheda**.

5.11 FRANCHIGIA

L'importo indicato nella **Scheda** che corrisponde alla parte della **Richiesta di Risarcimento** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

5.12 GUERRA

Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad esclusione del terrorismo.

5.13 MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

I periodo di tempo successivo alla scadenza della **Polizza** eventualmente indicato nella **Scheda** nel quale l'**Assicurato** ha facoltà di notificare a **QBE Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** in detto periodo che traggono origine da **Atti Illeciti** commessi nel **Periodo di Polizza** e comunque in data non antecedente la **Data di Retroattività** eventualmente indicata nella **Scheda**.

5.14 PERIODO DI POLIZZA

Il periodo di tempo, indicato nella **Scheda**, durante il quale la **Polizza** ha effetto.

5.15 POLIZZA

Polizza indica il presente documento, il **Certificato**, la **Proposta** e ogni altro documento espressamente indicato come facente parte integrante ed essenziale della stessa e le eventuali appendici.

5.16 PREMIO

La somma dovuta dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** indicata nella **Scheda di Polizza**.

5.17**QUESTIONARIO PROPOSTA**

Il documento sottoposto all'**Assicurato** da parte dell'**Assicuratore** prima della stipulazione della **Polizza** ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione.

5.18**RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

- a. Qualsiasi comunicazione scritta o verbale di terzi contenente una richiesta di somme o contestazioni di responsabilità nei confronti dell'**Assicurato**;
- b. qualsiasi atto, dichiarazione, richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali o arbitrari, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di terzi o similari notificati all'**Assicurato**;
- c. qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione di ritenere responsabile l'**Assicurato** per un **Atto Illecito**;

5.19**SCHEDA**

Scheda significa il documento allegato alla **Polizza** che contiene alcuni dati relativi alla copertura assicurativa.

5.20**TERRORISMO**

Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l'uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l'intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.

6. Assicurazione della responsabilità civile professionale

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CLAIMS MADE

Con la **Polizza**, l'**Assicuratore** conviene, subordinatamente ai termini, limitazioni, esclusioni e condizioni di cui alla medesima **Polizza**:

- a. di indennizzare l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** (o sottolimito di indennizzo ove previsto) per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento **Danni** per responsabilità civile professionale a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** e notificata agli **Assicuratori** nel **Periodo di Polizza**, relativa ad **Atti Illeciti** commessi successivamente alla **Data di Retroattività** (ove indicata nella **Scheda**);
- b. di indennizzare l'**Assicurato** rispetto ai **Costi di Difesa** ai sensi dell'art. 4.5. che precede.

Sono comprese in garanzia tutte le funzioni previste dall'art. 1 (punti da 1 a 5) del Decreto Legislativo 139/05.

6.2 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Eventuali **Richieste di Risarcimento** derivanti da:

- un medesimo **Atto Illecito**; o
- una serie di **Atti Illeciti** causati o attribuibili alla medesima causa, fonte o evento;

costituiranno un'unica **Richiesta di Risarcimento** a fini di cui alla **Polizza** ed a queste si applicherà un'unica **Franchigia**.

6.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della **Polizza**:

- a. le persone qualificate come **Assicurati** ai sensi della **Polizza**;
- b. il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c. qualora l'**Assicurato** sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.
- d. i **Dipendenti**.

6.4 TERRITORIO

La **Polizza** si applica alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** in relazione ad **Atti Illeciti** compiuti esclusivamente nei territori indicati in **Scheda**.

6.5 Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla **Polizza** cesserà di avere efficacia in caso di:

- a. sospensione o radiazione dall'albo professionale;
- b. trasferimento dell'attività a terzi od aggregazione della propria attività con quella di terzi;
- c. in caso di studio associato o società, cessazione del rapporto di associazione.

6.6 Associazioni professionali - Società

Qualora l'**Assicurato** sia un'associazione professionale od una società, la garanzia di cui alla **Polizza**, si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.

6.7 Estensioni di copertura

La copertura di cui alla **Polizza** è estesa, subordinatamente alle condizioni, ai limiti ed alle esclusioni di cui alla **Polizza** medesima, a:

1. Atti dolosi dei Dipendenti

responsabilità civile dell'**Assicurato** **derivante** da atti dolosi/intenzionali dei Dipendenti.

2. Smarrimento o danneggiamento di Documenti e valori

smarrimento o danneggiamento colposi di **Documenti e valori** a condizione che detti **Documenti e valori** siano stati affidati in custodia all'**Assicurato** nell'ambito dello svolgimento della sua ordinaria attività professionale. La presente garanzia opera con un sottolimito di €200.000,00 per **Richiesta di Risarcimento** e per periodo di **Polizza**;

3. Calunnia o diffamazione

responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da calunnia o diffamazione.

4. Diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale

responsabilità connesse alla violazione colposa e/o uso non autorizzato colposo di marchi di fabbrica, diritti di autore, disegni e modelli nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso nell'ambito dello svolgimento dei servizi professionali descritti nella **Polizza**;

5. Sanzioni fiscali/amministrative

applicazione a terzi di sanzioni di natura tributaria e/o amministrativa a causa di un Atto Illecito;

6. Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)

errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. **La garanzia è esclusa in caso di eventuali Richieste di Risarcimento** derivanti da:

- un medesimo **Atto Illecito**; o
- una serie di **Atti Illeciti** causati o attribuibili alla medesima causa, fonte o evento.

La garanzia è prestata con un sottolimito pari al 50% del Limite di **Polizza** per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per anno assicurativo.

7. Estensione all'attività personale svolta dai singoli professionisti con propria Partita IVA (valida per Studi Associati, Associazioni Professionali o Società)

Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato, o un' associazione, o una Società, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite Massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti con utilizzo di propria P. IVA, a condizione che i relativi fatturati derivanti da quest'ultima attività siano dichiarati nella Proposta/questionario. È facoltà della Società verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella proposta di assicurazione.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

8. Responsabilità Solidale:

L'assicurazione vale anche per la responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti. Gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

9. Attività di Amministrazione di stabili:

Resta convenuto e stabilito che, l'assicurazione viene estesa fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, alla copertura relativa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 e 1131 del Codice Civile

10. Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dello Studio

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni Generali di Polizza, la presente Polizza si intende operante nei confronti dell'Assicurato, a copertura di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro accaduto nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia è prestata con un sottolimito di € 200.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con una **Franchigia fissa di € 500,00** per ogni Richiesta di Risarcimento.

Nel caso in cui il massimale indicato in polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto in Polizza.

La garanzia non è operante per la Richiesta di Risarcimento riconducibili a o derivanti da:

- a) Danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga
- b) Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sui quali o nelle quali si eseguano dei lavori;
- c) Danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
- e) Danni a conduttore ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- f) Detenzioni e/o impiego di esplosivi;
- g) Proprietà di fabbricati e le loro strutture fisse;
- h) Circolazione di qualunque veicolo

11. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni Generali di **Polizza**, la presente **Polizza** si intende operante nei confronti dell'**Assicurato**, a copertura di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni – morte e lesioni personali – da infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro” purché avvenuti e denunciati durante il periodo di assicurazione indicato nelle **Scheda**.

L'Assicurazione si intende valida anche:

- a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, per gli infortuni sofferti durante il periodo di Polizza indicato nella Scheda, da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, cagionati durante il **Periodo di Polizza** indicato nella **Scheda**, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea
- c) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222

La garanzia è prestata con un sottolimito di € 200.000,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per anno assicurativo e con una **Franchigia fissa di € 500,00** per ogni **Richiesta di Risarcimento**.

Nel caso in cui il massimale indicato in polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto in Polizza.

La R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura

12. Attività di mediazione:

Resta stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la garanzia di cui alla presente polizza, viene estesa all'esplicazione dell'attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.

All'indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato** di euro 1.000,00.

Massimale in sottolimito euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

13. C.T.U.: Consulente Tecnico d'Ufficio:

Normativa di riferimento: artt. 13/23 disposizioni attuazione c.p.c.; artt. 61/64 - 191/201 cod. proc. civ. e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Resta stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la garanzia di cui alla presente polizza, viene estesa all'esplicazione dell'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio.

L'Ufficio CTU è istituzionalmente preposto alla tenuta e formazione dell'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio, a disposizione della Magistratura, alla contestazione di addebiti disciplinari, alla seguente irrogazione delle relative sanzioni ed alla revisione periodica dell'Albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei requisiti (speciale competenza, specchiata moralità, residenza anagrafica, iscrizione all'Ordine, etc.) necessari all'iscrizione all'Albo stesso.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei albo dei Consulenti Tecnici del Giudice.

All'indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **franchigia a carico dell'Assicurato di euro 1.500,00.**

Massimale in sottolimito euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

14. Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.03 per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un **Massimale** per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in **Polizza**.

15. **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**

L'**Assicurato** potrà richiedere una estensione della copertura prestata dalla presente **Polizza** di 10 (dieci) anni attivando la garanzia **Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**.

LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'**ASSICURATO** (O DEI SUOI EREDI) DOVRÀ ESSERE INVIATA ALL'ASSICURATORE A MEZZO PEC (all'indirizzo ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com) - oppure all'intermediario incaricato della gestione della Polizza - ENTRO LA SCADENZA DEL **PERIODO DI POLIZZA**, OPPURE, IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ENTRO E NON OLTRE 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ. L'**ASSICURATO**, PENA LA DECADENZA DEL DIRITTO DI USUFRUIRE DELLA GARANZIA **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, PAGHERÀ IN UN'UNICA SOLUZIONE UN **PREMIO ADDIZIONALE** PARI AL 150% (CENTOCINQUANTAPERCENTO) DELL'ULTIMO **PREMIO** ANNUO CORRISPOSTO.

IL DIRITTO DELL'**ASSICURATO** VERRÀ MENO, NON POTRÀ ESSERE ESERCITATO E, COMUNQUE, CESSERÀ NEL CASO:


- A) DI MANCATO PAGAMENTO DEL **PREMIO ADDIZIONALE** NEL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**; O
- B) CHE IL CONTRAENTE SIA OGGETTO DI ACQUISIZIONE O FUSIONE; O
- C) CHE L'**ASSICURATO** STIPULI ALTRO CONTRATTO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI MEDESIMI RISCHI ASSICURATIVI COPERTI DALLA PRESENTE **POLIZZA** E CHE TALE ALTRO CONTRATTO SIA EFFICACE DURANTE IL PERIODO DI **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**; O
- D) LA **POLIZZA** SIA CESSATA PER RISOLUZIONE DI DIRITTO O PER RECESSO DELL'**ASSICURATORE**; O
- E) DI MANCATO RISPETTO, DA PARTE DELL'**ASSICURATO**, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA SEZIONE 4 (Obblighi dell'**Assicurato** in caso di **Richiesta di Risarcimento** - Gestione delle Richieste di Risarcimento) DI QUESTA **POLIZZA**.

In caso di acquisizione o fusione del **Contraente**, resta fermo il diritto dell'**Assicurato** di richiedere all'**Assicuratore** un preventivo di costo e condizioni contrattuali per la copertura del run-off.

IN OGNI CASO, È ESCLUSA LA COPERTURA DI ATTI ILLECITI, ERRORI O OMISSIONI COLPOSI POSTI IN ESSERE DURANTE IL MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

RESTA INTESO CHE DURANTE IL **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, POTRANNO ESSERE NOTIFICATE SOLO **RICHIESTE DI RISARCIMENTO**. SI INTENDONO, PERTANTO, ESCLUSE DALLA COPERTURA LE MERE **CIRCOSTANZE**.

Il **Massimale**, indipendentemente dal numero delle **Richieste di Risarcimento** notificate nel **Maggior Termine** per la notifica delle **Richieste di Risarcimento** non potrà superare il **Massimale** indicato nella **Scheda** e sarà da intendersi aggregato per tutto il periodo di **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**.



CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

1. Attività di Sindaco in Società di capitali, Revisore in Enti Pubblici e di Revisore legale dei Conti; Componente del Consiglio di Amministrazione; membro del Comitato di controllo sulla gestione; membro del Consiglio di sorveglianza; membro del Consiglio di gestione; membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a quanto l'**Assicurato** sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per **Danni** involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge, nelle funzioni di:

- Sindaco, effettivo o supplente di società di capitali **non quotate in borsa** (comprese le società di capitali controllate da società quotate in borsa);
- Revisore dei conti in Enti pubblici;
- Revisore legale dei conti in società di capitali, escluse quelle soggette alla disciplina del D.Lgs 39/2010 e successive modifiche,
- Componente del Consiglio di Amministrazione
- membro del Comitato di controllo sulla gestione
- membro del Consiglio di sorveglianza,
- membro del Consiglio di gestione
- membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001.

Si precisa che sono ricompresi in copertura gli eventuali nuovi incarichi assunti, nonché quelli cessati durante il Periodo di copertura della **Polizza**, e gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di copertura della **Polizza**, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'Assicuratore.

Ove presente la **Data di Retroattività**, si intendono altresì compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società con patrimonio netto negativo, e/o sottoposte alle procedure di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di **Polizza**, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Assicuratore** terrà indenne l'**Assicurato** solo per la quota di responsabilità a lui competente, pertanto è esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Estensione Vincolo di solidarietà all'art 9;

La presente Estensione di Copertura, salvo diversamente indicato in **Scheda di Polizza**, viene prestata fino alla concorrenza del 50% del **Massimale**, con applicazione di una **Franchigia** minima di euro 10.000,00 .

Sono escluse dalla copertura:

- si precisa che sono sempre esclusi gli incarichi presso Istituzioni Finanziarie (banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziaria etc..), Società quotate in borsa, Società/Associazioni sportive, Società in procedura concorsuale o con patrimonio netto negativo prima della sottoscrizione della presente **Polizza**.

- la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'**Assicurato** abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, etc...);

- L'**Assicuratore** sarà obbligato a rispondere per le **Richiesta di Risarcimento** soltanto qualora:

- l'**Atto illecito** si sia verificato per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività**;
- l'**Atto illecito** sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento del proprio incarico
- la **Richiesta di risarcimento** sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza**, o del periodo del **Maggior Termine Per La Notifica delle Richieste Di Risarcimento**.

La presente garanzia opera esclusivamente qualora l'**Assicurato** abbia dichiarato nel **Modulo di Proposta** lo svolgimento dell'attività oggetto della presente estensione.

2. Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e Attività di C.T.U. – Consulente tecnico di ufficio, Gestore della crisi Legge 03/2012 sul sovra indebitamento .

3 “EDP” Elaborazione elettronica di dati – società di servizi

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla responsabilità civile della società di servizi indicata nella scheda (Società) derivante dalla attività di fornitura di servizi di elaborazione elettronica svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

L'attività viene svolta con non più di 15 dipendenti.

Le garanzie comprendono attività amministrativa, contabile, fiscale, tenuta di contabilità obbligatoria, registri IVA, libri paga, redazione di denunce fiscali, elaborazioni statistiche, altre documentazioni relative alla gestione delle aziende, nonché attività connesse e complementari.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Franchigie minima: resta a carico dell'Assicurato l'importo minimo di euro 1.000,00 per ciascun sinistro.

4. Certificazione tributaria ("Visto pesante")

Certificazione attestante che il soggetto incaricato del controllo ("certificatore") ha accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie relative al reddito d'impresa ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività, indicate annualmente con un apposito decreto.

La garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai client nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini D. Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 anni successive alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata del contratto e relativi all'attività di assistenza fiscal come sopra descritta.

5. Osservatori concordati fallimentari:

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia pagato il premio convenuto per la copertura di insolvenze, liquidazioni e curatele.

Ovvero si intende il Professionista adibito alla determinazione del valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La funzione dello stimatore è infatti quella di valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria.

All'indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **franchigia** a carico dell'Assicurato di **euro 1.000,00**.

Massimale in sottolimito euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

6. Professionista attestatore - Attestatore nella composizione negoziale della crisi:

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia pagato il premio convenuto per la copertura di insolvenze, liquidazioni e curatele

Con la riforma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è stata introdotta la figura del professionista attestatore. Secondo la normativa vigente (art. 67, comma 3, lett. d del citato decreto) il debitore può nominare attestatore un professionista indipendente che sia iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti per essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del citato decreto, nonché dei requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile. Il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio

All'indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **franchigia** a carico dell'Assicurato di **euro 1.000,00**.

Massimale in sottolimito euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

7. Legge Antiriciclaggio

La presente Assicurazione copre la responsabilità legale dell'**Assicurato** che derivi da quanto previsto dalle direttive del Dlgs. 90/2017 e s.m.i. sempre che tale responsabilità derivi da una inadempienza colposa avvenuta durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

La garanzia è prestata con **massimale di € 200.000,00** (duecentomila/00)

All'indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **franchigia** a carico dell'Assicurato di **euro 5.000,00**.

Si precisa inoltre che non è prevista in alcuna qualsiasi altra parte di questa **Polizza** alcuna copertura che faccia riferimento alla responsabilità legale dell'Assicurato che derivi direttamente da inadempienze colpose nei confronti del Dlgs. 90/2017 e s.m.i.

8. Delegato alle esecuzioni immobiliari:

All'indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **franchigia** a carico dell'Assicurato di **euro 1.000,00**.

Massimale in sottolimito euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

9. Vincolo di Solidarietà

Con riferimento alla garanzia di cui al Punto 1 - Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore ed Membro Organismo di Vigilanza - Condizioni Particolari e Aggiuntive - e fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa eventualmente aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto in solido dall'**Assicurato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Tale Garanzia Aggiuntiva viene prestata ai termini ed alle condizioni di cui al punto 1 - Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore ed Membro Organismo di Vigilanza - Condizioni Particolari e Aggiuntive -.

10. VISTO DI CONFORMITÀ' (Visto Leggero)

ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO GARANZIA A) – SENZA 730 ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI VISTO DI CONFORMITÀ PER DOTTORI COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL LAVORO E SOCIETÀ DI EDP COSÌ COME PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997, DAL DM 164 DEL 31/05/1999, ALL'ART. 10 DEL DL N° 78 DEL 1.7.2009 CONVERTITO IN LEGGE N° 102 DEL 3.8.2009 E ALL'ART. 6 E 13 DEL D.LGS. N° 175 DEL 21.11.2014 E S.M.I E ALL'ART.38 BIS DEL DPR 28 OTTOBRE 1972 N. 633 E S.M.I.

La presente estensione viene prestata per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di assicurazione od entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso, per fatti a lui imputabili e denunciati nei termini previsti dal contratto assicurativo in vigore, relativi a:

a) Apposizione del Visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000,00 annui (art. 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);

b) Apposizione del Visto di Conformità previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013); e relativo agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i., con riferimento alla cessione del

credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o all'utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori (sconto in fattura), al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni, previste per l'esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili.

Le attività identificate nei punti a) e b) verranno indicate, nel seguito "l'attività Coperta".

Con riferimento al normato dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dall'art. 22 D.M. n° 164 del 31.5.1999 e dall'art. 6 e 13 del d.lgs. n° 175 del 21.11.2014 che prevede necessaria e specifica autorizzazione per apposizione visto di conformità, la conseguente obbligatorietà di polizza di assicurazione e quanto stabilito dalla circolare n° 21/E delle Agenzie delle Entrate del 4.5.2009, si precisa quanto segue:

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, causate da: negligenza, imprudenza, imperizia (gravi o lievi) riconducibili allo svolgimento dell'attività professionale.

È condizione di validità che i fatti imputabili all'assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente estensione e siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto.

Si precisa che il massimale prestato è quello previsto dalle disposizioni di legge: € 3.000.000,00 per sinistro e per anno.

Il massimale è esclusivamente dedicato/autonomo per le attività sopra indicate.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli ASSICURATORI nei 5 anni successivi alla scadenza della presente POLIZZA indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.

Gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente polizza e l'Assicurato sin da ora da ampio e irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata con limite della franchigia prevista in polizza (nessuna e comunque non opponibile a carico del Contribuente/danneggiato e di euro 300,00 a carico del singolo professionista e/o studio associato) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del D. Lgs. 175 DEL 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) a far data dal 13.12.2014 l'assicurazione garantisce il risarcimento completo degli eventuali danni arrecati al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/1997, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Si intende inclusa l'attività di richiesta a rimborso e/o compensazione dei crediti per un importo superiore ai €. 5.000,00 legati alle imposte sul reddito, imposte sostitutive e all'Irap come da articolo 1 c.574 della legge di stabilità 147/2013.

La presente estensione di garanzia si intende operante sempre a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra polizza assicurativa dovesse esistere ed offrire copertura in relazione al medesimo sinistro o richiesta di risarcimento.

GARANZIA B) – CON 730 ESTENSIONE PER ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO (conforme a quanto indicato dall'IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015)

Fermo quanto normato all'estensione garanzia A, incluso nella presente clausola, resta convenuto e stabilito che, fermi i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella POLIZZA o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle PERDITE cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità ("Visto Leggero") di cui all'art. 2 del DM 164/99 e successive modifiche; al DL 78/09 art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche; alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge:

Il LIMITE D'INDENNIZZO viene fissato in € 3.000.000,00

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli ASSICURATORI nei 5 anni successivi alla scadenza della presente POLIZZA indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta.

Gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente polizza e l'Assicurato sin da ora da ampio e irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata con limite della franchigia prevista in polizza (nessuna e comunque non opponibile a carico del Contribuente/danneggiato e di euro 300,00 a carico del singolo professionista e/o studio associato) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.


Ai sensi del D. Lgs. 175 DEL 21/11/2014 (G.U. 277 – 28/11/2014) a far data dal 13.12.2014 l'assicurazione garantisce il risarcimento completo degli eventuali danni arrecati al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/1997, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Ai sensi del citato art. 22 del DM n. 164 del 31.05.1999, al DL 78/09 art. 10 convertito in legge n. 102/09 e successive modifiche, alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità), al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), viene stabilito che gli ASSICURATORI si impegnano a dare immediata comunicazione dall'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

L'ASSICURATO dichiara che il massimale € 3.000.000,00 per sinistro e per anno è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.

Resta convenuto fra le parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'ASSICURATO la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'ASSICURATO ha denunciato all'ASSICURATORE l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

QBE Europe SA/NV



Contraente/Assicurato



APPENDICE IUA 04- 017**RC Professionale Cyber e Legge sulla protezione dei dati**

- 1) Questa appendice aggiuntiva forma parte integrante e prevalente rispetto alla presente polizza.
- 2) Fatto salvo quanto espressamente previsto in questa appendice, o da qualsiasi altra limitazione prevista da questa polizza relativa all'uso o all'impossibilità di usare un **sistema informatico**, nessuna garanzia altrimenti fornita dalla presente polizza sarà limitata o estesa a causa dell'uso o dell'impossibilità di usare un **sistema informatico** nello svolgimento dell'attività professionale.
- 3) Questa polizza esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costi, spese, multe, sanzioni, costi di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato da, direttamente risultante da o direttamente derivante da:
 - a) un **Cyber Act**; o
 - b) qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale di qualsiasi **Sistema Informatico**; a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o controllato dall'assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'assicurato; o
- c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici maligni o simili da parte dell'assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'assicurato.
- 4) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costi, spese, multe, sanzioni, costi di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da, direttamente o indirettamente risultante da o direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - a) all'assicurato o a qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'assicurato da un fornitore di servizi internet, da un fornitore di telecomunicazioni o da un fornitore di servizi cloud, ma non comprende l'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato,
 - b) da qualsiasi fornitore di servizi, ma solo se tale guasto o interruzione del servizio influisce su un **sistema informatico** di proprietà o controllato dall'assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'assicurato.
- 5) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzioni, costi di mitigazione o qualsiasi altro importo di qualsiasi natura per violazione effettiva o presunta della legge sulla protezione dei dati da parte dell'**Assicurato** o di qualsiasi altra parte che agisce per conto dell'**Assicurato**, direttamente o indirettamente causato da, risultante da, derivante da o connesso a qualsiasi **Cyber Act** incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa nel controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi **Cyber Act**.
- 6) Qualsiasi garanzia in questo contratto per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati di proprietà o controllati dall'assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'assicurato non si applica ai **Dati**.

DEFINIZIONI


Per **Sistema Informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o di back up associato.

Per **Cyber Act** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la beffa degli stessi, che coinvolge l'accesso, il trattamento, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma da utilizzare, accedere, elaborare, trasmettere o memorizzare da un sistema informatico.

Per **Legge sulla protezione dei dati** si intende qualsiasi legislazione o regolamento applicabile in materia di protezione dei dati e della privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regoli l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali o qualsiasi guida o codice di condotta relativo ai dati personali emesso di volta in volta da qualsiasi regolatore o autorità di protezione dei dati (tutti come modificati, aggiornati o rimessi in vigore di volta in volta).

QBE Europe SA/NV



Contraente/Assicurato



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato – essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

2.8 (Altre assicurazioni); 2.11 (Modifiche dell'assicurazione); 2.17 (Sanzioni); 2.18 Clausola Broker – Comunicazioni; 3 (Esclusioni e limiti) e, segnatamente:

1 Attività professionale diversa, 2 Beni materiali ed animali,
Contratti assicurativi,
Lesioni personali, infermità, malattia, morte,
5 Responsabilità contrattuale,
6 Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi, 7 Diritti di proprietà intellettuale,
Atti dolosi, intenzionali,
Richieste di Risarcimento e/o Circostanze precedenti,
Data di Retroattività,
Consulenza in materia finanziaria,
Attività di terzi,
13 Perdita di dati ed accesso non autorizzato, 14 Mancata iscrizione in albi;

APPENDICE IUA 04- 017: RC Professionale Cyber e Legge sulla protezione dei dati.

4.4. (Divieto di ammissione e transazione); 4.5 (Costi di difesa); 4.7 (Allocazione dell'indennizzo); 5.8 (Data di retroattività); 5.9 (Documenti e valori); 6.1 (Claims made); 6.2 (Richieste di Risarcimento collegate); 6.3 (Soggetti non considerati terzi); 6.4 (Territorio);6.5 (Cessazione dell'assicurazione); 6.7 (Estensioni di copertura);

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara inoltre di avere compreso che la Polizza opera secondo lo schema "claims made" e che pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste.

Il Contraente/Assicurato




Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set Informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:

- (i) Documento informativo precontrattuale
- (ii) Condizioni Generali di Assicurazione;
- (iii) Questionario Proposta, ove previsto;
- (iv) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.


Il Contraente/Assicurato _____

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

QBE Europe SA/NV



Contraente/Assicurato

_____ 

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "Società") la informa, in qualità di **Titolare del trattamento** (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"**Interessato**"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'**Interessato** (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti - anche verbalmente - direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La **Società** tratta i **Dati Personali** per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della **Polizza** (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'**Interessato**); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della **Polizza** (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**");
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della **Polizza** in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4, lettera c), in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b), avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4, lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'**Interessato**. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.



QBE
Dati

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati Personali** stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I **Dati Personali** possono essere comunicati dalla **Società** a:

- a) dipendenti e collaboratori della **Società** nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione ; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della **Polizza**;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi **Dati Personali**, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'**Interessato** può ottenere in qualsiasi momento dalla **Società** il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali **Dati Personali**, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'**Interessato**, con riguardo ai suoi **Dati Personali** può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di **Dati Personali** che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei **Dati Personali**, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei **Dati Personali**; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei **Dati Personali** eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei **Dati Personali**, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:



QBE

- a) l'**Interessato** potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla **Società** la limitazione del trattamento dei **Dati Personali**; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi **Dati Personali**, a meno che la **Società** non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei **Dati Personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzi email: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)